

## **Il Tribunale di Macerata si pronuncia sul fallimento della c.d. “supersocietà di fatto” costituita tra una società fallita ed altri soci occulti.**

Il Tribunale di Macerata ha deciso sull'estensione di un fallimento ai soci occulti di una società già fallita, inserendosi nella serie di pronunce sull'art. 147 c. 5 L. Fall., in verità molto esigue.

La vicenda: la curatela di un fallimento di una s.r.l. rileva, a suo dire, l'esistenza di una c.d. “supersocietà” costituita dalla società fallita e dagli stessi soci, i quali avrebbero utilizzato la società come una committente da cui ricavare ordinativi, costituendo, in tal modo una diversa entità sociale. Per tale motivo la curatela chiedeva al Tribunale che anche i soci formali della s.r.l., essendo in realtà soci occulti -nel senso di dirigere la società per scopi differenti al dichiarato scopo sociale- dovessero essere dichiarati falliti ai sensi del 5° c. dell'art. 147 L. Fall.

Il Tribunale di Macerata ha rigettato tale costrutto logico, accogliendo una ormai consolidata giurisprudenza di merito (ma anche di legittimità, benché le pronunce in *subiecta materia* siano ancora in numero limitato), che impone la presenza degli elementi costitutivi della società anche per le c.d. società di fatto o supersocietà tra soci occulti e la fallita.

*In primis* si richiede la presenza del comune intento perseguito, che dovrà essere conforme e non contrario all'interesse dei soci (della società di fatto).

Riprendendo quanto affermato dalla Cass. Civ. n.10507/2016, poi confermata anche da Ord. N. 7903/2019 Cass. Civ.) il Tribunale maceratese ha escluso tale requisito sulla scorta del fatto che i soci, come prospettato dalla curatela, avrebbero perseguito il loro interesse personale, incompatibile con la sussistenza di una *societas*; anzi tale circostanza avrebbe provato il contrario.

Oltre a ciò il Tribunale di Macerata si è allineato anche alle pronunce riguardo la rigorosa prova dell'insolvenza della c.d. supersocietà o società di fatto, che non può mutarsi semplicemente dal dichiarato fallimento della fallita, ma che deve essere specificatamente e rigorosamente provato.

Pertanto il Tribunale di Macerata ha rigettato la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 c. 5 L. Fall. nei confronti dei soci della srl fallita, inserendosi nel solco tracciato da alcuni Tribunali ed anche dalla Cassazione sulla materia delle società di fatto tra la fallita ed i soci occulti.

Avv. Michele Cataldi